Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

A5-0064/2000

Risoluzione del Parlamento europeo sull'elaborazione di una Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (C5-0058/1999 – 1999/2064(COS))

Il Parlamento europeo,

- vista la decisione del Consiglio europeo sull'elaborazione di una Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (C5-0058/1999),

- visto il suo ruolo di rappresentante dei popoli dell'Unione Europea,

- visto che l'Unione si prefigge di "rafforzare la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini dei suoi Stati membri mediante l'istituzione di una cittadinanza dell'Unione" (articolo 2 del trattato UE),

- visto il rispetto dei diritti fondamentali da parte dell'Unione "quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario" (articolo 6 del trattato UE),

- visti il preambolo della Carta delle Nazioni Unite e la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con la risoluzione 217 A (III) il 10 dicembre 1948 a Parigi,

- viste le sue numerose iniziative in materia di diritti fondamentali e di diritti dei cittadini, in particolare la sua risoluzione del 12 aprile 1989 sulla dichiarazione dei diritti e delle libertà fondamentali[1],

- viste le sue iniziative relative ad una costituzione dell'Unione europea e in particolare le sue risoluzioni del 12 dicembre 1990 sulle basi costituzionali dell'Unione europea[2] e del 10 febbraio 1994 sulla Costituzione dell'Unione europea[3],

- viste le conclusioni del Consiglio europeo di Colonia e le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere,

- vista la sua risoluzione del 16 settembre 1999 sull'elaborazione della Carta dei diritti fondamentali[4],

- vista la sua risoluzione del 27 ottobre 1999 sul Consiglio europeo di Tampere[5],

- vista la straordinaria importanza del prossimo ampliamento dell'Unione e della Conferenza intergovernativa,

---

1 GU C 120 del 16.5.1989, pag. 51.
2 GU C 19 del 28.1.1991, pag. 65.
3 GU C 61 del 28.2.1994, pag. 155.
4 GU C 54 del 25.2.2000, pag. 93.
5 Testi approvati in tale data, punto 15.

- vista la costituzione della Convenzione incaricata dell'elaborazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, avvenuta il 17 dicembre 1999 a Bruxelles,

- visto l'articolo 47, paragrafo 1 del suo regolamento,

- visti la relazione della commissione per gli affari costituzionali e i pareri della commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa, della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni, della commissione giuridica e per il mercato interno, della commissione per i diritti della donna e le pari opportunità, della commissione per le petizioni e della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A5-0064/2000),

A. considerando che l'Unione si fonda "sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dello stato di diritto" (articolo 6 del trattato UE),

B. considerando che la realizzazione di un'Unione sempre più stretta tra i popoli dell'Europa (articolo 1 del trattato UE) e il mantenimento e lo sviluppo dell'Unione quale spazio di libertà, sicurezza e giustizia (articolo 2 del trattato UE) si fondano sul rispetto, generale e senza limitazioni, della dignità umana, che è unica, uguale per tutti ed inviolabile,

C. considerando che l'Unione deve rispettare i diritti fondamentali "quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario" (articolo 6 del trattato UE),

D. considerando che alcuni diritti specifici sono già custoditi nei trattati,

E. considerando che le libertà e i diritti fondamentali necessariamente derivanti dal rispetto della dignità umana necessitano di una protezione giuridica onnicomprensiva ed effettiva nonché di efficaci garanzie giuridiche,

F. considerando che il primato del diritto dell'Unione e i significativi poteri delle sue istituzioni che riguardano gli individui rendono necessario il rafforzamento della protezione dei diritti fondamentali a livello di Unione europea,

G. considerando che lo sviluppo delle competenze dell'Unione e della Comunità europea, in particolare nel settore sensibile della sicurezza interna, unitamente ai limiti dei controlli parlamentare e giudiziario in tale ambito, rendono evidente l'urgenza di una Carta europea dei diritti fondamentali,

H. considerando che occorre vegliare affinché l'evoluzione dell'Unione non si traduca in uno squilibrio tra l'obiettivo della sicurezza e i principi della libertà e del diritto,

I. considerando che i diritti fondamentali possono essere limitati senza approvazione parlamentare, nel quadro sia del trattato sull'Unione europea, sia della legislazione comunitaria, sebbene ciò sia contrario alle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri,

J. considerando che, anche in caso di limitazioni lecite di diritti fondamentali, non deve in alcun modo venir pregiudicata la loro sostanza,

K. considerando che la parte economica dell'integrazione europea deve ormai essere integrata da un'autentica unione politica democratica e sociale,

L. considerando che sarebbe necessario rafforzare e sviluppare a livello di Unione europea i diritti sociali fondamentali,

M. considerando che la politica estera e di sicurezza comune dell'Unione nella prospettiva di una difesa comune dovrà essere portata avanti nel rispetto dei diritti fondamentali,

N. considerando che l'evoluzione nei settori per esempio della biotecnologia o delle tecnologie dell'informazione può causare nuovi conflitti a livello di diritti fondamentali, e che un consenso a livello europeo sui diritti fondamentali rappresenta un importante contributo ad una soluzione globale del problema;

O. considerando che esistono gravi indizi di recrudescenza del razzismo e della xenofobia,

P. considerando importante che, nel rispetto del ruolo di ogni lingua nazionale, l'Unione europea e i suoi Stati membri si curino della tutela della diversità delle lingue e delle culture d'Europa, soprattutto le lingue e le culture regionali e minoritarie, e che a tal fine garantiscano ai cittadini dell'Unione, attraverso gli opportuni mezzi di sostegno, la possibilità di salvaguardare e sviluppare le proprie lingue e culture nel settore pubblico e privato,

Q. considerando che il diritto umano all'asilo deve essere mantenuto, ai sensi del disposto della Convenzione di Ginevra sullo status dei profughi,

R. considerando che nemmeno una Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, come le disposizioni nazionali in materia di diritti fondamentali, dovrebbe entrare in alcun modo in concorrenza con la Convenzione europea per i diritti dell'uomo,

S. considerando che l'adesione dell'Unione alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, una volta apportate le modifiche a tal fine necessarie al trattato sull'Unione europea, costituirebbe un importante progresso verso il rafforzamento della protezione dei diritti fondamentali nell'Unione,

T. considerando che la realizzazione di un'Unione sempre più stretta tra i popoli dell'Europa deve necessariamente andare di pari passo con il compito di potenziare non solo i diritti fondamentali ma anche i diritti dei cittadini, cioè quelli politici, economici e sociali connessi alla cittadinanza dell'Unione,

U. considerando che una Carta dei diritti fondamentali che costituisse esclusivamente una proclamazione non vincolante e si limitasse inoltre ad enumerare i diritti esistenti deluderebbe le legittime aspettative dei cittadini,

V. considerando che la Carta dei diritti fondamentali deve essere considerata come l'elemento essenziale del processo che è necessario realizzare per dotare l'Unione europea di una costituzione,

1. si compiace dell’elaborazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea che contribuirà a definire un patrimonio collettivo di valori e principi e un sistema condiviso di diritti fondamentali in cui i cittadini si riconoscano e che ispiri le politiche dell’Unione all’interno e verso i paesi terzi; plaude di conseguenza ai progressi compiuti in tale ambito dopo il Consiglio europeo di Tampere, in particolare mediante la costituzione della Convenzione composta da rappresentanti dei capi di Stato e di governo, del Parlamento europeo, dei parlamenti degli Stati membri e della Commissione;

2. constata che lo stabilimento di un catalogo europeo vincolante dei diritti fondamentali conferirà al processo di integrazione europea un fondamento giuridico ed etico più solido, chiarirà la base comune che esiste sul piano dello stato di diritto e contribuirà a una maggiore trasparenza e chiarezza per il cittadino;

3. offre pieno sostegno e completa collaborazione all'elaborazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;

4. rileva che il riconoscimento e la definizione dei diritti fondamentali e dei diritti dei cittadini sono compiti essenzialmente parlamentari;

5. invita la sua delegazione in seno alla Convenzione incaricata dell'elaborazione della Carta a sostenere risolutamente le raccomandazioni formulate nella presente risoluzione;

6. esprime l'intenzione di decidere al momento opportuno in merito all'adozione della Carta mediante una votazione in plenaria e ritiene appropriato illustrare anticipatamente gli obiettivi concernenti la Carta dei diritti fondamentali, come di seguito indicato;

7. precisa che subordina in ampia misura la sua approvazione definitiva di una Carta dei diritti fondamentali ai requisiti seguenti:

   a) che la Carta sia dotata di carattere giuridicamente vincolante mediante il suo inserimento nel trattato sull'Unione europea,

   b) che qualsiasi modifica alla Carta sia soggetta alla procedura adottata in relazione alla sua formulazione originaria, ivi compreso il diritto formale di parere conforme del Parlamento europeo,

   c) che la Carta contenga una clausola con cui si preveda, in qualsiasi circostanza e senza alcuna eccezione, il consenso del Parlamento europeo qualora possano essere limitati i diritti fondamentali,

   d) che la Carta contenga una clausola in cui si affermi che nessuna delle sue disposizioni potrà essere interpretata in modo restrittivo rispetto alla protezione garantita dall’articolo 6, paragrafo 2 del trattato UE;

   e) che la Carta includa diritti fondamentali quali il diritto di associazione in sindacato e il diritto di sciopero;

   f) che la Carta riconosca l'indivisibilità dei diritti fondamentali, estendendo il suo campo di applicazione a tutte le istituzioni e a tutti gli organi dell'Unione europea nonché a

tutte le sue politiche, comprese quelle che rientrano nel secondo e terzo pilastro, nel quadro delle competenze e delle funzioni che le sono state attribuite dai trattati,

g) che la Carta sia vincolante per gli Stati membri quando attuano o recepiscono disposizioni di diritto comunitario;

h) che la Carta sia dotata di carattere innovativo, concedendo alle persone presenti nell'Unione europea una protezione giuridica anche nei confronti di nuove minacce ai diritti fondamentali, come ad esempio nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle biotecnologie e confermi come parte integrante dei diritti fondamentali soprattutto i diritti della donna, la clausola generale di non discriminazione e la protezione dell'ambiente;

8. decide di organizzare un colloquio scientifico come base di consulenza per il Parlamento e di effettuare audizioni pubbliche di rappresentanti della società civile;

9. intende appoggiare con forza le iniziative tese a promuovere un'ampia discussione sociale negli Stati membri che coinvolga le parti sociali, le ONG ed altri rappresentanti della società civile;

10. auspica il riconoscimento del contributo che possono fornire le organizzazioni della società civile al processo di elaborazione della Carta;

11. propone di accordare ai paesi candidati all'adesione lo statuto di osservatori nell'ambito della Convenzione incaricata dell'elaborazione della Carta e di avviare con essi uno scambio di opinioni continuo nel quadro della Conferenza europea;

12. rileva che la Carta non può in alcun modo sostituire o indebolire gli ordinamenti in vigore negli Stati membri in materia di diritti fondamentali;

13. appoggia l'accordo realizzato in seno alla Convenzione volto a elaborare la Carta partendo dal presupposto che questa abbia forza di legge;

14. sottolinea la necessità di incorporare nella Carta, oltre ai diritti già sanciti dal trattato UE, le norme applicabili all'Unione delle convenzioni internazionali, che sono state firmate dagli Stati membri nell'ambito delle Nazioni Unite, del Consiglio d'Europa, dell'Organizzazione internazionale del lavoro e dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa;

15. invita la CIG:

a) a iscrivere nel suo ordine del giorno l'inclusione nel trattato della Carta dei diritti fondamentali e ad accordarle il ruolo che le spetta vista la sua straordinaria importanza per la realizzazione di un'Unione sempre più stretta tra i popoli dell'Europa;

b) a consentire all'Unione di aderire alla Convenzione europea per i diritti dell'uomo al fine di assicurare una stretta cooperazione con il Consiglio d'Europa, facendo in modo di evitare con gli opportuni strumenti eventuali conflitti o sovrapposizioni di competenze tra la Corte di giustizia europea e la Corte europea per i diritti dell'uomo;

c) ad aggiungere la menzione della Carta sociale europea e delle convenzioni basilari dell'OIL e dell'Organizzazione delle Nazioni Unite al riferimento alla Convenzione europea per i diritti dell'uomo di cui all'articolo 6 del trattato UE;

d) a garantire a tutte le persone che godono della protezione della Carta l'accesso alla Corte di giustizia delle Comunità europee ampliando così i meccanismi esistenti di revisione giudiziaria;

16. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Convenzione incaricata di elaborare una Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, alla Conferenza intergovernativa, al Consiglio, ai parlamenti degli Stati membri, alla Commissione, alla Corte di giustizia e alla Corte europea dei diritti dell'uomo.